

Il nuovo Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro

E' entrato in vigore – con l'eccezione di alcune norme specifiche in materia di valutazione dei rischi prorogate al 1° gennaio 2009 – il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, contenente il nuovo Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Testo Unico costituisce un integrale revisione, riordino e razionalizzazione della disciplina regolante la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.

Il Testo Unico, in prima battuta, individua i soggetti destinatari su cui gravano gli obblighi di prevenzione e protezione previsti, che sono il lavoratore, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'addetto al servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In particolare il Testo Unico individua il lavoratore in colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un'arte o un mestiere, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il Testo Unico precisa poi che:

- a) Per i lavoratori impiegati mediante un contratto di somministrazione di lavoro ex art. 20 D. Lgs. 276/2003 (per intendersi coloro che sono impiegati mediante agenzie per il lavoro interinale), gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore della prestazione;
- b) Per i lavoratori distaccati da altro datore di lavoro ex art. 30 D. Lgs. 276/2003, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali viene distaccato.
- c) Per i lavoratori a progetto ex art. 61 D. Lgs. 276/2003, e per i collaboratori coordinati e continuativi, le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se la prestazione di lavoro si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

Per datore di lavoro, invece, il Testo Unico intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo o l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa, o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Il Testo Unico individua poi obblighi generali di tutela, il più importante dei quali è la valutazione dei rischi connessi all'attività svolta e la redazione del Documento per la Valutazione dei rischi.

Inoltre, nell'ipotesi di contratti di appalto, d'opera e somministrazione, in caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, sul datore di lavoro dell'impresa committente gravano una serie di doveri di controllo, nonché la redazione di un Documento Unico per la Valutazione dei Rischi, che indichi le misure adottate per eliminare i rischi alla salute e sicurezza sul lavoro derivanti da eventuali interferenze tra i diversi soggetti coinvolti.

Il Testo Unico detta poi alcuni requisiti per le c.d. deleghe di funzioni, che consentono di ripartire gli obblighi di prevenzione e protezione tra i soggetti coinvolti. Perché la delega di funzioni sia efficace, occorre che:

- a) La delega risulti da atto scritto con data certa;
- b) Il delegato deve avere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle funzioni delegate;
- c) La delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) La delega deve attribuire al delegato autonomia di spesa
- e) Ed infine, la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato.

Da notare che per quanto concerne la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono servizi espletati a bordo di navi, il T.U. va coordinato con il D. Lgs. 271/99, e per quella dei lavoratori che svolgono servizi nei porti, con il D. Lgs. 272/1999. Per questi ultimi occorre ricordare l'istituzione, da parte del T.U., del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, previsto, tra l'altro, per i porti ed i centri intermodali, con il compito di coordinare l'attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali.

Il Testo Unico, inoltre, ha rivisto in maniera incisiva l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle norme per la salute e la sicurezza sul lavoro. Poiché le violazioni in questione derivano per lo più da comportamenti di carattere omissivo, il legislatore ha scelto di punire tali comportamenti con reati di tipo contravvenzionale, punibili, nella maggior parte dei casi, con la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Destinatari di tali sanzioni sono, oltre il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto. Oltre alle contravvenzioni sono previste anche sanzioni amministrative.

Accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, il T.U. ha previsto anche la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, ai sensi del D. Lgs. 231/01 per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche. La responsabilità delle persone giuridiche o enti sussiste se i reati in parola sono stati commessi da soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno degli stessi, o dai dipendenti soggetti a direzione e vigilanza, e la violazione delle norme antinfortunistiche è avvenuto nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi.

La responsabilità delle persone giuridiche o degli enti, oltre alla sanzione pecuniaria, prevede l'applicazione di misure interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di licenze, il divieto di contrarre con la PA, l'esclusione da eventuali agevolazioni/finanziamenti o la revoca di contributi già irrogati.